

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 957-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 10^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(10^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PICANO)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e, *ad interim*, delle partecipazioni statali
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro del tesoro

(V. Stampato Camera n. 2057)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 1993*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La Camera dei deputati ha approvato con modifiche, nella seduta del 4 febbraio scorso, il decreto-legge di soppressione dell'EFIM, ente di partecipazioni e finanziamento di industrie manifatturiere. Il decreto di scioglimento è stato imposto dagli ingentissimi debiti da cui l'ente era oberato, anche nei confronti di banche straniere. Infatti il risultato di gestione per l'esercizio 1991, sintetizzato nel bilancio approvato dal Ministro delle partecipazioni statali il 17 giugno 1992, registrava una perdita netta di 660,3 miliardi, con un peggioramento di ben 442 miliardi rispetto all'anno precedente. Nel bilancio approvato, tale risultato negativo è fatto risalire essenzialmente alla grave crisi dell'alluminio. L'indebitamento netto complessivo risultava al 31 dicembre 1991 pari a 7.701 miliardi con un incremento del 13 per cento rispetto al consuntivo dell'anno precedente. Di fronte a questa esposizione debitoria, destinata ad aggravarsi nel caso non si fosse intervenuti, il Governo è stato indotto ad emanare il decreto al nostro esame.

Certamente, nella crisi dell'EFIM ha pesato per molti settori la contrazione della domanda internazionale, il prezzo dell'energia che si paga in Italia, molto alto rispetto ad altri paesi (ciò vale specialmente per l'alluminio), il peso eccessivo della ricerca che grava sulle aziende; tuttavia non si può negare che ci troviamo di fronte ad una gestione disastrosa, che in molti, Governo, Parlamento e Corte dei conti hanno fatto finta di non vedere. Questo problema pone degli interrogativi anche per gli strumenti di cui disponiamo noi parlamentari per controllare la politica industriale.

Il provvedimento al nostro esame fa salvi alcuni effetti di precedenti decreti (nn. 340,

362 e 414 del 1992) non convertiti e tiene conto di taluni criteri suggeriti dalla concreta esperienza delle operazioni poste in essere dal liquidatore.

Con esso si è affermato il principio che lo Stato interverrà esclusivamente nei confronti della esposizione debitoria dell'EFIM e delle società da esso integralmente possedute, direttamente o indirettamente, alle condizioni, peraltro, che le società medesime siano poste in liquidazione.

L'articolo 1, rimasto immutato rispetto al decreto-legge n. 362, dispone la soppressione dell'ente, con scioglimento dei suoi organi statutari e l'avvio di procedure di liquidazione.

Nel nostro ordinamento, gli enti pubblici economici non sono sottoposti alle procedure di fallimento. La legge fallimentare fa riferimento per essi all'istituto della liquidazione coatta amministrativa nei casi in cui sia la legge stessa a disporla.

Il procedimento di soppressione e liquidazione delineato dal decreto-legge riguarda formalmente solo l'ente, ma naturalmente sono previsti incisivi poteri del commissario liquidatore anche per quanto concerne le società controllate.

All'articolo 1, che prevede le procedure di scioglimento dell'EFIM, è stato peraltro aggiunto dall'altro ramo del Parlamento un comma, con cui si passa il settore termale già dell'EAGAT alle dipendenze del Ministero dell'industria, fino all'approvazione della legge di riordino di tale settore.

Nell'articolo 2, a cui la Camera non ha apportato variazioni, si fa obbligo di redigere una relazione, entro il 31 dicembre 1992, agli amministratori e ai sindaci delle singole società controllate dall'EFIM, già in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, sullo stato patrimoniale, sul conto economico, sul bilancio consolidato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e sui bilanci delle società alla data del 18 luglio 1992. Entro lo stesso termine, gli amministratori e i sindaci dell'EFIM e delle società interessate sono tenuti a presentare il bilancio consolidato, alla data del 31 dicembre 1991, dell'ente soppresso e delle società controllate dal medesimo che controllano altre società. Per la valutazione delle imprese da trasferire è previsto il ricorso a primarie società specializzate, anche straniere.

L'articolo 3 prevede che, ai fini della loro realizzazione, i programmi del commissario straordinario potranno prevedere il compimento di operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di aziende e di partecipazioni tra le società appartenenti al gruppo e tra queste e i terzi, di aumenti di capitale, di vendita e di acquisto di azioni, nonché la costituzione di società di capitali per atto unilaterale, secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto 20 legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. L'articolo richiamato disciplina la costituzione di più società con un medesimo atto.

All'articolo 3 la Camera ha apportato emendamenti che tendono a garantire il trattamento di integrazione salariale al personale delle aziende soggette a liquidazione e danno al commissario mezzi (30 miliardi) per fronteggiare le conseguenze della liquidazione di società attutendone le ricadute sul piano sociale.

La Camera ha previsto, inoltre, che ai dirigenti licenziati si applichino i trattamenti previsti per i casi di ristrutturazione o crisi aziendali. È un trattamento anomalo rispetto a quello adottato in analoghi casi di soppressione di enti pubblici, su cui è opportuno fare una riflessione.

L'articolo 4 prevede che il programma predisposto dal commissario liquidatore, nonché i relativi progetti esecutivi e le loro variazioni siano sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria. Al commissario liquidatore spetta, in via ordinaria, compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del programma e dei progetti esecutivi,

direttamente o avvalendosi dei competenti organi delle società del gruppo; tali operazioni devono essere compiute con atti giuridici aventi natura privatistica.

Nel caso in cui l'attuazione del programma di liquidazione e dei progetti esecutivi richiedano l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici, si prevede la possibilità per il commissario di promuovere la conclusione degli accordi di programma previsti dalle vigenti disposizioni di legge tra i soggetti interessati.

Viene confermata la facoltà per il commissario liquidatore di procedere, anche prima dell'approvazione del programma, con l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto del Ministro dell'industria, alla concessione in affitto a società individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Tesoro, in attesa che si perfezioni il definitivo trasferimento alle società medesime, di aziende, rami o parti di aziende, operanti nel settore della difesa o dei sistemi aerospaziali. Su questa linea il Consiglio dei ministri, con deliberazione 23 ottobre 1992, ha disposto che tutte le società operanti nel settore della difesa e aerospaziale vengano trasferite ad aziende IRI.

Sono stati quindi concessi in affitto alla società GF-Gestioni industriali (il cui capitale è detenuto al 100 per cento da Finmeccanica) i complessi aziendali dei settori suddetti costituiti dalle attività e passività degli stessi, con esclusione dei debiti di qualsiasi genere o natura sorti anteriormente al 17 luglio 1992 e dei rapporti litigiosi con Irak, Iran, Libia, Stati sudamericani e correlative pretese nei confronti dello Stato italiano.

L'affitto ha durata di sei mesi e il canone relativo è stato determinato nel valore simbolico di una lira. Si attua così, con molti anni di ritardo e con conseguenze nefaste, la direttiva che la Camera dei deputati aveva dato al Governo di procedere immediatamente a costituire il polo aeronautico.

Entro il 30 maggio 1993 - si prevede nel contratto - una società designata dall'IRI spa dovrà predisporre, sentendo il commis-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sario liquidatore dell'EFIM, e tenendo conto delle sue indicazioni, il Piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale del settore della difesa e dei sistemi aerospaziali.

In relazione alle situazioni creditorie nei confronti dell'EFIM e delle società del gruppo, il decreto contiene innovazioni di notevole portata rispetto a quanto previsto dai provvedimenti che lo hanno preceduto, abbandonando il criterio della distinzione, e quindi del differenziato trattamento, tra i creditori bancari e non. Esso afferma invece il principio in base al quale lo Stato interverrà esclusivamente nei confronti dell'esposizione debitoria dell'EFIM e delle società da esso integralmente possedute, direttamente o indirettamente, alla condizione, peraltro, che le società medesime siano poste in liquidazione. Gli scopi di tale mutata impostazione sono quelli di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, in materia di aiuti statali alle imprese, per gli interventi previsti in favore delle aziende dell'ex gruppo EFIM destinate a proseguire la propria attività sul mercato. Secondo il disposto dell'articolo 5, il commissario liquidatore provvede al pagamento integrale dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e dei debiti delle società controllate da porre in liquidazione in base al programma redatto dallo stesso commissario, purchè essi siano stati contratti nel periodo in cui le società medesime sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso.

Il comma 2 dell'articolo 5 dà facoltà all'erario di garantire, su proposta del liquidatore, i debiti contratti con istituzioni creditizie per il finanziamento di operazioni di liquidazione e dei relativi progetti esecutivi. La garanzia dello Stato è accordata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Al pagamento dei debiti provvede la Cassa depositi e prestiti, mediante l'emissione di obbligazioni alle condizioni di scaden-

za e di tasso di interesse stabilite dal Ministro del tesoro. L'ammontare complessivo di tali obbligazioni è stato portato, dalla Camera dei deputati, a 9.000 miliardi di lire.

Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa, ad eccezione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, come pure tutte le somme di spettanza del soppresso EFIM e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario, nonché qualunque altra somma di spettanza dei soggetti medesimi, devono affluire in un apposito conto corrente infruttifero presso la *Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione*.

L'importo massimo delle disponibilità depositate per le più urgenti e improcrastinabili necessità del commissario è definito con apposito decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate viene effettuato dal Ministro del tesoro, secondo modalità dallo stesso stabilite, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni.

Il commissario liquidatore è peraltro autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 13, a ricorrere ad anticipazioni bancarie nei limiti fissati con decreto del Ministro del tesoro.

L'onere posto con l'articolo 5 a carico dello Stato è valutato in 1.500 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1994 e ad esso si provvede utilizzando l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

L'articolo 6 sancisce poi, in via generale, la sospensione, a partire dal 18 luglio 1992, dei pagamenti dei debiti del disciolto EFIM e delle società controllate. La sospensione non si applica in quei casi in cui il mancato pagamento potrebbe di fatto vanificare l'attività del commissario liquidatore e l'attuazione del programma di liquidazione. La Camera dei deputati ha introdotto un emendamento per salvaguardare il salario dei lavoratori dipendenti.

Due ulteriori importanti deroghe alla disciplina comune vengono poi disposte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'articolo 8, che dichiara innanzitutto inapplicabili agli atti compiuti dopo il 18 luglio 1992 dal commissario liquidatore e, dietro autorizzazione del commissario stesso, dagli amministratori delle società controllate, le disposizioni relative all'azione revocatoria (articolo 2901 del codice civile) e all'azione revocatoria fallimentare (articolo 67 della legge fallimentare) e stabilisce che il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale nominati dal Ministro del tesoro possano essere chiamati a rispondere degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni esclusivamente per dolo o colpa grave, introducendo così una limitazione della responsabilità degli organi medesimi.

All'articolo 8 la Camera ha introdotto un emendamento che prevede la possibilità, da parte dei lavoratori dipendenti delle società dimesse, di chiedere l'emissione di azioni privilegiate della medesima società o di aziende di nuova costituzione cui abbia

dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore. Le modalità saranno stabilite con apposito decreto dal Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro.

Onorevoli senatori, il provvedimento richiederebbe qualche ulteriore perfezionamento, specialmente per quanto riguarda il personale, ma non si farebbe in tempo ad approvarlo nei termini stabiliti dalla Costituzione con grave danno per le tante imprese fornitrici e per i lavoratori che aspettano di essere pagati. Perciò raccomando, a nome delle Commissioni 5^a e 10^a riunite che me ne hanno conferito mandato, l'approvazione del provvedimento, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, tenendo conto anche del fatto che le Commissioni riunite hanno respinto tutti gli emendamenti presentati e l'ordine del giorno n. 1, a firma del senatore Roveda.

PICANO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e 20 ottobre 1992, n. 414.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487

All'articolo 1:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il settore termale ex EAGAT è sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale».

All'articolo 3:

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di società controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.

2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.

2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro».

All'articolo 8:

All'articolo 4:

al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),» sono soppresse.

All'articolo 5:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo»;

al comma 5, dopo le parole: «alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi» sono inserite le seguenti: «, dei prestiti contratti»; e dopo le parole: «stesso tasso del rimborso dei titoli emessi» sono inserite le seguenti: «, dei prestiti contratti»;

al comma 6, dopo le parole: «I titoli» sono inserite le seguenti: «, i prestiti»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

All'articolo 6:

al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La

DECRETO-LEGGE

(Segue: Testo del decreto-legge)

Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Soppressione dell'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturiera - EFIM**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Articolo 2.

1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perchè le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

3-bis. Il settore termale ex EAGAT è sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.

Articolo 3.

1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Nel caso di società controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della lettera *b*), dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.

2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

Articolo 4.

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.

2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro.

3. *Identico.*

Articolo 4.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri può determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.

7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perchè siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.

9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate **di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)**, è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

Articolo 5.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

10. *Identico.*

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

Articolo 5.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3.

3. Ai fini di cui al presente articolo, **e per far fronte alle necessità di attuare il programma e i progetti**, la Cassa depositi e prestiti, **salve le successive previsioni di legge**, è autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma **e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge**, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinuncia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nei confronti di società controllate.

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'am-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e **alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dal comma 9.** Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. **Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo.**

4. *Identico.*

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, **dei prestiti contratti** e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, **dei prestiti contratti** o delle anticipazioni, sono predeterminati

(Segue: Testo del decreto-legge)

mortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario nonché tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonché quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.

Articolo 6.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire **1.500 miliardi** a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante **utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.**

10. *Identico.*

Articolo 6.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purchè si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera b) del predetto comma. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera b) del predetto comma. **Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 3. Il**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di *mora*, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali nè azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziari, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, nè chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, nè iscrivere ipoteche.

Articolo 7.

1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

2. Nei confronti delle società controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle società mutuarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.

Articolo 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 7.

Identico.

Articolo 8.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle società controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

Articolo 9.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - GUARINO - REVIGLIO - BA-
RUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1-bis. Nei casi di dismissione di attività produttive facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della società interessata possono richiedere alla gestione commissariale di sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate della medesima società, o di aziende di nuova costituzione cui abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore, riservate agli stessi lavoratori o alle loro associazioni. Le modalità delle emissioni saranno indicate in appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto i lavoratori dipendenti o le loro associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta s'intende decaduta.

Articolo 9.

Identico.